



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
VIAREGGIO

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
N. 27/2026



Ordinanza di Sicurezza Balneare

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio,

- Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Viareggio, che comprende il territorio dei Comuni di Viareggio, Camaione, Pietrasanta e Forte dei Marmi;
- Visto il D.P.R. 28 Settembre 1994, n°662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n°147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;
- Visto il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n° 72, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;
- Visto l'art. 105 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n°112, così come modificato dall'art. 9 della Legge 16 Marzo 2001, n° 88;
- Visto il D.P.C.M. 21 Dicembre 1995 "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regione ai sensi dell'art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n° 616”;
- Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- Vista la Legge 08 luglio 2003, n° 172 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- Visto il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n° 171, recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 Luglio 2003 n° 172”, come modificato dal Decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229;
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n° 146, recante “Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n°171, recante il codice della nautica da diporto” e successivi decreti attuativi;
- Visto il D.P.R. 9 luglio 2010 n° 133 recante “Nuovo regolamento di attuazione della Legge 25 marzo 1985 n° 106” concernente la disciplina del volo da diporto e sportivo e successive modificazioni ed integrazioni”;
- Vista la Legge Regione Toscana 10 dicembre 1998, n°88 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente degli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferita alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112”;
- Vista la Legge Regione Toscana 9 marzo 2006 n. 8, recante “Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio” ed il Decreto del Presidente della

Giunta Regionale del 26 febbraio 2010 n. 23/R, recante il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 9 marzo 2006 n. 8;

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 maggio 2015, n. 54/R - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio");
- Visto il Dispaccio n° 82/022468/I in data 3 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/Direzione generale per le Infrastrutture della navigazione marittima ed interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Visto il Dispaccio n° 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di "Attività di salvamento con l'impiego delle moto d'acqua";
- Visto il Dispaccio n° 34660 in data 7 Aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- Visto il Dispaccio n° 02.01/13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;
- Visto Il Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008 inerente all'attuazione della direttiva 2006/7/CEE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 66/160/CEE;
- Vista l'Ordinanza n. 89 del 28 giugno 2019 e l'Ordinanza n. 91 del 02 luglio 2019, adottate dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio, per disciplinare gli aspetti di sicurezza degli utenti del pontile di Forte dei Marmi;
- Vista l'Ordinanza n. 230 del 27 novembre 2009, adottata dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio, per disciplinare gli aspetti di sicurezza degli utenti del pontile di Pietrasanta località Tonfano;
- Vista l'Ordinanza n° 70 del 27 aprile 2011 adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Viareggio - ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n°172 - in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;
- Vista l'Ordinanza n° 130 del 15 luglio 2014, adottata dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio, in materia di attività di flyboard, Jetlev-flyer e dispositivi a questi assimilabili;
- Vista l'Ordinanza n° 120 del 01 agosto 2017, adottata dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio, di disciplina dell'attività ricreativa nautica effettuata con seabob;
- Vista L'Ordinanza n° 74/2022 in data 14.06.2022 adottata da Capo del Circondario marittimo di Viareggio con la quale è stata disciplinata l'utilizzazione di e-bike acquatica munita di Hydrofoil tipo "Manta 5 XE1";
- Visti gli esiti delle riunioni con i rappresentanti dei Comuni costieri della Versilia, con i rappresentanti delle Associazioni/Consorzi degli Stabilimenti balneari della Versilia,

tenutesi già da Dicembre 2025 e, da ultimo, nelle data del 04 e 05 maggio 2026;

- Vista l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 50 del 30 aprile 2025 emessa dal Capo del Circondario marittimo di Viareggio;
- Visto il D.M. 29 maggio 2024, n.85 e ss.mm.ii., recante "Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti";
- Considerato che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'ente concedente impone con provvedimento a carattere generale, ovvero con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari, ovvero ancora l'Autorità marittima, in via surrogatoria, con specifica ordinanza nelle spiagge libere;
- Considerate le "Schede di rilevazione incidenti", degli ultimi tre anni (2023, 2024 e 2025), afferenti il Circondario Marittimo di Viareggio;
- Visto il Dispaccio n° 54363 in data 16 aprile 2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto "Stagione balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario";
- Visto il D.L. 21 maggio 2025, convertito con modificazioni in legge 18 luglio 2025, n.105;
- Visto il dispaccio n. 54032 in data 21 aprile 2026 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante stagione estiva 2026 – esiti della ricognizione sui tratti generali della disciplina ordinativa per la sicurezza delle attività balneari;
- Visti gli esiti della riunione di coordinamento tenutasi, in data 29 aprile 2026, a livello regionale presso la Direzione Marittima di Livorno in cui sono stati forniti degli indirizzi finalizzati ad adottare – per quanto praticabile – un'uniforme regolamentazione per l'ambito regionale di riferimento;
- Ritenuto necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;
- Visti gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque in possesso delle previste abilitazioni, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo con caratteristiche di professionalità ed efficacia. Le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R. (*Search and Rescue*), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
2. Ai fini della sicurezza della balneazione nel **periodo compreso tra il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre** i concessionari di strutture balneari sono obbligati a garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, con le modalità di cui all'art. 4, salvo anticipo dell'inizio o posticipo della fine di detto periodo di una settimana con provvedimento della Regione Toscana e/o del Comune competente per territorio;

Al di fuori di tale periodo, ove siano previste aperture delle strutture, i concessionari devono apporre cartelli ben visibili agli utenti, posti agli ingressi e nell'area in concessione (redatti in più lingue) da cui risulti escluso il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, con la seguente dicitura "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". Inoltre deve essere issata una bandiera rossa.
3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvataggio. Se tali Enti non provvedono a garantire tale servizio, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di porto di Viareggio e devono provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti, con la seguente dicitura plurilingue: "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". In tal caso gli Enti devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, provvedere all'immediato ripristino della stessa.
4. L'Autorità Portuale Regionale Toscana è tenuta a posizionare e mantenere idonea cartellonistica a tutela degli eventuali fruitori della spiaggia c.d. "Del Muraglione" con modalità concordate con l'Autorità Marittima.
5. Ogni stabilimento balneare dovrà essere numerato in modo progressivo da Sud a Nord, suddiviso per ogni Comune. Il numero dovrà essere riportato su apposita cartellonistica da ubicarsi all'ingresso dello stabilimento, verso la sede stradale pubblica di accesso. Detti elenchi, tramite le associazioni di categoria, dovranno essere inviati alla Capitaneria di porto di Viareggio entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un "Piano" per l'espletamento del servizio da sottoporre alle valutazioni del Capo del Circondario marittimo di Viareggio, con cui venga previsto un adeguato numero di postazioni, nella misura di almeno un bagnino abilitato e di una postazione di salvataggio, ai sensi dell'art. 4, ogni 80 metri di fronte mare. I Comuni costieri e le associazioni di concessionari devono far pervenire alla Capitaneria di porto di Viareggio, entro il 15 aprile

di ogni anno, una proposta di “Piano collettivo di salvataggio” contenente:

- le generalità del responsabile dell’attuazione del piano;
- la sottoscrizione da parte di tutti i concessionari/gestori coinvolti;
- i tratti di spiaggia libera e/o l’elenco degli stabilimenti balneari contigui per i quali si intende organizzare il servizio;
- eventuali particolarità morfologiche o organizzative dei tratti di spiaggia considerati;
- la turnistica del servizio di salvataggio;
- il numero degli assistenti bagnanti con relativi brevetti in corso di validità;
- le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione;
- l’ubicazione della postazione di salvataggio collettiva rialzata.

Ogni stabilimento balneare autorizzato a espletare il servizio di salvataggio in forma collettiva deve comunque assicurare la disponibilità in prossimità della battigia di un’asta/pennone, del natante a remi e dei due salvagente anulari posizionati alle estremità della relativa concessione. Ogni stabilimento balneare deve assicurare altresì la disponibilità in pronto impiego delle altre dotazioni previste dalla presente Ordinanza come disciplinate dal successivo art. 4.

7. In seno ai predetti piani collettivi, per una migliore efficienza e funzionalità del servizio che ne consenta un’omogenea organizzazione sul litorale di riferimento, l’ubicazione delle postazioni di salvataggio può essere prevista con riferimento ai seguenti fattori predominanti:

- morfologia della costa e dei fondali;
- prossimità di vie di accesso alla spiaggia (da ritenere comunque comprese nel servizio in forma collettiva);
- presenza o meno di correnti marine superficiali;
- periodi di pressione antropica stagionale;
- periodi di maggiore afflusso di bagnanti;
- Tipologia e consistenza dei flussi turistici;
- disponibilità di mezzi di soccorso particolarmente versatili (per esempio moto d’acqua).

Altresì, il piano dovrà tener conto, fermo quanto sopra detto, di una equa distanza tra le postazioni di salvataggio, le quali, sulla base di un’analisi dei fattori predominanti sopra esposti, potranno anche essere ubicate a distanze differenti (superiori o inferiori) da quelle di cui all’art. 4 comma 3. Il Piano corredato dalla predetta analisi, per essere esecutivo, dovrà essere approvato dall’Autorità Marittima.

In caso di mancata approvazione dei piani o di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ogni stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono al servizio collettivo devono disporre di un proprio servizio di salvataggio.

In caso di mancato rispetto/modifica del piano collettivo di salvataggio senza alcuna preventiva

autorizzazione dell'Autorità Marittima, i concessionari/gestori del servizio/responsabili del piano collettivo di salvataggio saranno considerati responsabili.

8. Le colonie marine devono assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti bagnanti muniti di brevetto in corso di validità, almeno quando il tratto di spiaggia è frequentato dagli ospiti delle colonie. In caso di assenza dall'arenile dei fruitori della colonia deve essere issata bandiera **rossa** e deve essere esposto un cartello ben visibile agli utenti con la seguente dicitura plurilingue: "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

Articolo 2

Zone di mare riservate ai bagnanti

1. Durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di 300 (trecento) metri dalle spiagge del Circondario marittimo di Viareggio è prioritariamente destinata e riservata alla balneazione.
2. Il limite di tale zona deve essere segnalato da ciascuna struttura balneare con il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione riportanti il numero dello stabilimento e che abbiano almeno le seguenti dimensioni: 320 mm di diametro, 740 mm di altezza e capacità 26 litri. Tali gavitelli devono essere saldamente ancorati al fondo, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due.

I concessionari/gestori devono tenere sotto controllo eventuali scarrocci dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro immediato riposizionamento.

In caso di concessioni confinanti, i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.

Se condiviso da tutti gli stabilimenti balneari interessati, previa apposita comunicazione alla Capitaneria di porto di Viareggio, è consentito il posizionamento di un gavitello ogni 50 mt di fronte mare, lungo gli specchi acquei prospicienti i medesimi stabilimenti balneari. In tal caso ogni gavitello dovrà riportare il numero progressivo da Sud a Nord dello stabilimento o degli stabilimenti più prospicienti, corrispondenti a quelli previsti all'art. 1 comma 5. Gli stabilimenti balneari hanno l'onere di controllare eventuali scarrocci e di ripristinare il corretto posizionamento dei gavitelli.

E' vietato l'ormeggio di qualsiasi unità ai predetti gavitelli, i quali preferibilmente devono indicare tale divieto per iscritto.

In corrispondenza degli specchi acquei antistanti le spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano al posizionamento dei suddetti gavitelli, gli stessi dovranno apporre sulle corrispondenti spiagge un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue: "ATTENZIONE- LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO".

3. I concessionari devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di acque sicure (**1,60 metri di profondità**) deve essere segnalato mediante il posizionamento di galleggianti di colore bianco, collegati ad una cima, a intervalli non superiori a 5 metri di distanza l'uno dall'altro, le cui estremità devono essere

ancorate al fondo. In alternativa ai galleggianti è consentito il posizionamento sulla spiaggia di adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue: “ATTENZIONE- LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60 DI PROFONDITA’) NON SEGNALATO”.

Presso le spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a porre in essere un sistema di segnalazione del limite delle acque sicure per i non esperti nel nuoto, gli stessi devono posizionare sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (1,60 METRI DI PROFONDITA’) NON SEGNALATO”. È fatto carico agli stessi Enti di procedere a frequenti ricognizioni tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all’inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

4. Fermi restando i divieti assoluti di balneazione nelle zone di cui al successivo articolo 3, durante la stagione balneare è fatto obbligo al nuotatore/bagnante impegnato in zone di mare **non** riservate alla balneazione (ovvero oltre i 300 metri dalla battigia), di segnalare la propria presenza, laddove non accompagnato da barca appoggio, mediante l’utilizzo del medesimo segnalamento prescritto per lo svolgimento di attività subacquee (ex art. 91 del D.M. 146/2008 e ss.mm.ii) saldamente legato al corpo del nuotatore con sagola non più lunga di 3 metri.
5. Nella zona di mare riservata ai bagnanti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 in materia di pesca, nelle ore comprese tra le 08.30 e le 19.30, **È VIETATO**:
 - 5.1 il transito di qualsiasi unità navale, windsurf, wingfoil e kitesurf compresi, nonché delle tavole sospinte dal moto ondoso ad eccezione:
 - a) dei natanti da diporto a remi, tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, S.U.P. (stand up paddle) nonché pedalò e simili;
 - b) delle unità della Guardia Costiera, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e di altre Pubbliche Amministrazioni in attività di servizio;
 - c) delle unità e delle moto d’acqua adibite ai servizi di emergenza e soccorso;
 - d) dei mezzi che effettuano i campionamenti delle acque in aderenza al D.P.R. 8 giugno 1982 n° 470 e ss.mm., resi riconoscibili con apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, comunque obbligati, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, a adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri di distanza dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.
 - e) delle attività svolte in conformità al successivo art. 7 comma 6;
 - f) di windsurf, wingfoil, kitesurf e tavole sospinte dal moto ondoso negli specchi acquei antistanti le spiagge libere, purchè l’attività avvenga in assenza di bagnanti nel raggio di 60 metri;
 - 5.2 l’ormeggio e/o l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.
 - 5.3 l’atterraggio e la partenza in spiaggia fuori dai corridoi di lancio da parte di natanti a vela con deriva mobile e catamarani, salvo che tali manovre siano effettuate in assenza di bagnanti, mantenendo rotta perpendicolare alla linea di riva, velocità

ridotta al minimo indispensabile per la manovra e, ove possibile, condotti a mano nella fascia di 100 metri dalla costa.

Articolo 3

Zone di mare vietate alla balneazione

1. La balneazione È VIETATA:

- nel porto;
- nel raggio di 100 metri dall'imboccatura, dalle strutture portuali e dalle navi ancorate nella rada del porto di Viareggio, con esclusione degli specchi acquei prospicienti le strutture balneari contigue al molo di sottoflutto e di sopraflutto;
- nelle zone di transito e sosta delle navi e in prossimità di segnali da pesca;
- all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
- negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi fino a una distanza di 50 metri dalla costa;
- negli specchi acquei antistanti i pontili di Lido di Camaione, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi e fino alla distanza di 4 metri dagli stessi. Da detti pontili è vietata l'effettuazione di tuffi;
- nelle zone di mare indicate in apposite Ordinanze.

Articolo 4

Servizio di salvataggio

1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente alla battigia, come individuata e disciplinata dalle competenti amministrazioni comunali, è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.

Il servizio di salvataggio deve essere attivato dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (orario di balneazione). Rimane in capo al concessionario la responsabilità di attivare il servizio di salvamento al di fuori della predetta fascia oraria, nel caso in cui vengano forniti servizi di spiaggia connessi alla balneazione.

I concessionari/gestori di strutture balneari, di spiagge libere e colonie marine devono comunicare alla Capitaneria di porto di Viareggio le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza con l'allegata "**Scheda informativa**" (All. 1) **entro il 10 maggio** di ciascun anno. La stessa scheda informativa deve essere inoltrata ad ogni variazione o integrazione.

Nel medesimo format gli operatori devono comunicare i periodi di apertura e chiusura delle strutture.

Il servizio di salvataggio individuale potrà essere oggetto di valutazione a norma dei parametri imposti all'art. 1 comma 7.

2. Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con personale munito di brevetto di

“Assistente bagnanti” – “Bagnino di Salvataggio” in corso di validità, rilasciato da uno degli Enti/Associazioni/Federazioni autorizzate a norma di legge, del certificato di idoneità fisica e del brevetto di abilitazione al soccorso con l’uso di defibrillatore (BLSD) ai sensi dell’articolo 15 del D.M. 29 maggio 2024, n° 85 – Tali documenti dovranno essere esibiti dall’assistente bagnanti su richiesta degli organi di vigilanza.

3. Il servizio di salvataggio deve essere assicurato in ragione di un assistente bagnanti ogni 80 metri di fronte mare o frazioni.
4. In caso di servizio di sorveglianza attivo, con condizioni meteo-marine favorevoli deve essere issata la bandiera **verde**.
In caso di servizio di sorveglianza attivo, con condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose, deve essere issata la bandiera **gialla**.
In caso di balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio di sorveglianza attivo, deve essere issata la bandiera **rossa**.
5. Presso ogni stabilimento balneare deve essere presente un’asta, in posizione ben visibile a tutti i fruitori dello stabilimento, sulla quale dovranno essere tempestivamente issate le bandiere previste dalla presente Ordinanza a cura dell’assistente bagnanti.
6. I concessionari di strutture balneari dotate di impianti tipo piscine o vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti dalla L.R. Toscana n° 8 del 9 marzo 2006 e dal relativo Regolamento, approvato con Decreto della Giunta Regionale n° 23/R del 26/02/2010, durante l’orario di apertura delle stesse devono assicurare apposito servizio di salvataggio mediante almeno un assistente bagnanti, riconoscibile per la maglietta rossa recante, su un lato, la dicitura “SALVATAGGIO”, ben visibile e distinguibile, e sull’altro lato la dicitura in inglese “Lifeguard”
7. In caso di servizio di salvataggio organizzato in forma collettiva, dovrà essere garantita la presenza di almeno un assistente bagnanti abilitato ogni 80 metri consecutivi di fronte mare o frazione di esso e rispettate le modalità previste all’art. 1, comma 6 e 7.
8. Salvo quanto diversamente indicato nelle autorizzazioni per le forme collettive del servizio di salvataggio, nel periodo di tempo compreso tra le 13:30 e le 15.30 è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori (di ampiezza massima non superiore a 80 metri), anziché per ogni singolo stabilimento. In tal caso l’assistente bagnanti dovrà posizionarsi nella postazione più centrale e dare avviso al pubblico mediante apposito cartello con la seguente dicitura plurilingue: “SERVIZIO DI SALVATAGGIO GARANTITO DA UN PIANO COLLETTIVO” - su tutti gli stabilimenti interessati. I settori interessati da tale tipologia di sorveglianza dovranno essere comunicati, tramite le associazioni di categoria, alla Capitaneria di porto di Viareggio entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente alle generalità degli assistenti bagnanti con brevetto in corso di validità.
9. In caso di temporanea assenza o allontanamento dell’assistente bagnanti dalla propria postazione, è fatto obbligo ai concessionari/gestori/responsabili del servizio collettivo di salvataggio di provvedere alla preventiva sostituzione con altro assistente bagnanti abilitato.
10. In caso di totale assenza di sorveglianza (prima delle ore 09.00 e dopo le ore 19.00), deve essere issata la bandiera rossa.
11. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali etc.), tali da creare situazioni pericolose

per l'incolumità dei bagnanti, il concessionario/gestore degli stabilimenti balneari, colonie e delle spiagge libere, è tenuto a segnalare tali pericoli e l'assistente bagnanti a darne comunicazione agli utenti interessati.

12. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legato unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, di natura temporanea quali condizioni meteo-marine avverse, inquinamento o altro, deve essere issata, a cura dell'assistente bagnanti, una bandiera **rossa** il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso.
L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
13. Gli assistenti bagnanti, durante l'orario di balneazione, devono:
 - a. indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile e distinguibile, con almeno su un lato anche la dicitura in inglese "Lifeguard";
 - b. essere dotati di fischietto;
 - c. svolgere esclusivamente il servizio di salvataggio e non essere impegnati in altre attività o altro servizio, salvo casi di forza maggiore, previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - d. tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente alla Capitaneria di porto di Viareggio, direttamente o tramite concessionario/gestore/responsabile del servizio collettivo (che è del pari obbligato), tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, inviando la prevista "Scheda di rilevazione degli incidenti" allegata alla presente Ordinanza (All. 2);
 - e. stazionare sulla postazione di salvataggio, o nei suoi immediati pressi, sulla battigia o in mare sul mezzo di salvataggio, in posizione che consenta la più ampia visuale possibile o che comunque gli consenta il miglior intervento possibile in relazione alla situazione in atto, rifiutandosi di svolgere altri compiti che, non connessi all'attività di salvamento, distolgono l'assistente bagnanti dalla funzione di presidio cui è adibito;
 - f. segnalare prontamente al concessionario/gestore dello stabilimento la mancanza o il cattivo stato di manutenzione delle dotazioni di soccorso richiedendone, se del caso, la sostituzione.
14. Presso ogni stabilimento balneare, colonia marina, spiaggia pubblica attrezzata, area inclusa nel piano collettivo di salvataggio deve essere disponibile almeno una postazione di salvataggio - situata su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 1,80 mt - possibilmente posta in posizione quanto più equidistante/centrale da ogni punto del litorale soggetto ad obbligo di assistenza, libera da ostacoli, in posizione tale da garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei e possibilmente con tettoia o sistema di ombreggio. Inoltre, deve essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello con la seguente dicitura plurilingue: "SERVIZIO DI SALVATAGGIO GARANTITO DA UN PIANO COLLETTIVO".
La postazione rialzata è facoltativa per i singoli stabilimenti balneari/colonia marina/spiaggia pubblica attrezzata aventi un fronte mare inferiore a 40 metri.
La postazione deve essere dotata di:
 - un pennone, alto almeno 3 metri, per bandiere di segnalazione;

- un binocolo;
- un megafono/altoparlante;
- due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante di almeno 25 metri da posizionarsi presso la battigia, oppure una fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo fissato al terreno e collocato in prossimità della battigia, della lunghezza di almeno 300 metri e munita di cintura a bretella o salvagente anulare. In alternativa possono essere utilizzati un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 25 metri e un salvagente del tipo "bay-watch", ovvero due salvagente del tipo "bay-watch" perfettamente funzionali e idonei allo scopo;
- un paio di pinne;
- un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio, in ottimo stato manutentivo, recante la scritta "SALVATAGGIO" o "S.O.S." e il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

15. Presso ogni stabilimento balneare che abbia un fronte a mare superiore a 80 metri, oltre alla postazione di salvataggio di cui al precedente comma, deve essere allestito almeno un punto ombra - per ogni assistente bagnanti obbligatorio in più dopo il primo - fornito delle seguenti dotazioni:

- un binocolo;
- un megafono/altoparlante;
- un paio di pinne;
- un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante di almeno 25 metri, ovvero un salvagente del tipo "bay-watch" dei quali, in entrambi i casi, il concessionario assicura la perfetta funzionalità e idoneità allo scopo, con la mera messa a disposizione della postazione di salvataggio.

In tali casi i punti ombra devono essere posti in posizione tale per cui il tratto di arenile complessivo afferente al singolo stabilimento balneare sia equamente suddiviso in funzione dell'ampiezza del tratto di arenile da sorvegliare da ciascun assistente bagnanti obbligatorio.

16. Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti, durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio e una calotta di colore rosso vivo.

17. In aggiunta al servizio di salvamento obbligatorio, i concessionari/gestori/responsabili del servizio di salvamento/Comuni possono integrare il sistema con un ulteriore servizio costituito da cane di salvataggio e conduttore. Il cane di salvataggio deve essere munito della prevista abilitazione, rilasciata da uno degli Enti individuati dalla legge, nonché da tutti i certificati sanitari previsti dalla stessa.

Il conduttore deve essere in possesso di apposito brevetto per unità cinofile e del brevetto di bagnino di salvataggio/assistente bagnanti.

Sono fatte salve le norme emanate in materia dalle competenti Autorità Sanitarie Locali.

18. Gli assistenti bagnanti hanno facoltà di utilizzare una moto d'acqua quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego. In tal caso vanno rispettate le seguenti condizioni:
- il responsabile del servizio di salvamento deve inoltrare apposita comunicazione alla Capitaneria di porto di Viareggio con la quale si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
 - titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d'acqua;
 - presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
 - la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
 - la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
 - la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di dispositivo di retromarcia, pinne con fascia posteriore di regolazione, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino;
 - il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica e giubbotto di salvataggio;
 - la Capitaneria di porto di Viareggio potrà sempre e in ogni circostanza richiederne l'utilizzo anche per il soccorso al di fuori del tratto di mare prospiciente il singolo stabilimento balneare;
 - la valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvataggio è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine in corso, distanza dal pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.
19. È data facoltà di utilizzare, in aggiunta alle dotazioni obbligatorie, le seguenti attrezzature di salvataggio, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione: rescue board, rescue tube, salvagente a marsupio gonfiabile, giubbotto di salvataggio gonfiabile e rescue T-Tube.
20. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto (o bay-watch) con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
21. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso, prontamente disponibile ed efficiente, costituito da:
- tre bombole di ossigeno monouso, da un litro, con valvola di regolazione e mascherina ovvero una bombola di ossigeno portatile ricaricabile da 2 litri con manometro,

erogatore/riduttore di pressione, opportunamente revisionata;

- una cannula di respirazione bocca a bocca;
- un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie, con almeno un set di maschere facciali monouso da adulto e da bambino;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

22. Presso ogni stabilimento balneare deve essere disponibile un apposito locale o apposita area coperta, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all’uso le dotazioni di primo soccorso di cui al precedente comma.
23. Ogni concessionario deve esporre, unitamente alla presente Ordinanza, un tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente Ordinanza (All. 3).

Articolo 5

Esercizio della pesca

1. Durante la stagione balneare, nella fascia di mare riservata alla balneazione, nel periodo compreso tra le ore 08.30 e le 19.30 **È VIETATO** l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.
2. In deroga al comma 1, durante la stagione balneare è consentito:
 - 2.1 la pesca sportiva con canna esercitata da moletti e scogliere (naturali o artificiali), purché non siano presenti bagnanti nel potenziale raggio d’azione dell’attrezzo da pesca;
 - 2.2 la pesca sportiva con rastrello a mano per la cattura delle telline (“arselle”), da utilizzare a piedi ed adottando tutte le necessarie cautele in presenza di bagnanti e fermo restando il divieto di utilizzo nelle giornate festive e prefestive.
3. Ferma restando la disciplina di cui agli articoli 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n°1639, e successive modificazioni ed integrazioni, **È SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario Marittimo, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva. È, comunque altresì VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
4. Chiunque esercita attività subacquee di pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (di giorno bandiera rossa con banda trasversale bianca/barca appoggio). Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi vedere a non meno di 300 metri di distanza. Ogni pescatore subacqueo deve operare esclusivamente entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca appoggio.
5. Fermo restando il divieto di navigazione nella fascia riservata alla balneazione, è fatto obbligo

ai conduttori di qualsiasi unità di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo in materia di disciplina della pesca, si rimanda alla vigente specifica normativa.

Articolo 6

Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti (c.d. Banana boat)

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal D.M. 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "Banana boat".

Articolo 7

Corridoi di lancio

1. In relazione ai divieti di navigazione relativi alla fascia riservata alla balneazione, per consentire la partenza e l'atterraggio delle unità da diporto a motore, a vela ed a vela con motore ausiliario negli specchi acquei antistanti le aree in concessione e le spiagge libere, i concessionari di strutture balneari e/o i titolari di aree in concessione per attività nautiche e di locazione e noleggio natanti devono installare, previa istanza ed ottenimento di autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, un corridoio di lancio, avente le seguenti caratteristiche:
 - 1.1 larghezza non inferiore a metri 10 e non superiore alla larghezza dell'area in concessione;
 - 1.2 estensione superiore di metri 50 rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti;
 - 1.3 delimitazione costituita da gavitelli di colore uniforme collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti) e distanziati a intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente non inferiori a 50 metri. I gavitelli eccedenti l'area riservata alla balneazione non devono essere collegati con sagola tarozzata;
 - 1.4 individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione, posti ad un'estensione maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti;
 - 1.5 nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello, plurilingue, recante la dicitura: "RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE".
2. Fermo restando l'assoluto divieto di balneazione al loro interno, l'utilizzazione dei corridoi di lancio è soggetta alle seguenti norme di comportamento comuni:
 - 2.1 le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (wind-surf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;

- 2.2 le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi o tale da evitare emissioni di gas di scarico e acustiche che possano arrecare disturbo ai bagnanti;
- 2.3 è fatto divieto di ormeggiare od ancorare all'interno dei corridoi di lancio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni funzionali all'alaggio e varo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione del corridoio di lancio da parte del Comune competente, non esime il concessionario dal comunicare l'avvenuto posizionamento dello stesso anche a questa Capitaneria di porto.
4. All'interno dello specchio acqueo delimitato ai sensi dei precedenti commi per lo svolgimento delle attività ivi previste, è vietata qualunque forma di navigazione diversa da quella prevista nello scopo del corridoio di lancio stesso.
5. Se lo specchio acqueo non è delimitato come previsto dai precedenti commi, non sarà possibile usufruire del corridoio di lancio. Sono di responsabilità del concessionario la vigilanza, il corretto posizionamento ed il mantenimento dei gavitelli.
6. In relazione ai divieti di navigazione relativi alla fascia riservata alla balneazione di cui al precedente art. 2, lo svolgimento nell'ambito degli specchi acquei antistanti aree in concessione di attività ludico-sportive organizzate, anche didattiche, accessorie alla balneazione ma con essa potenzialmente confliggenti – quale ad esempio corsi o scuole di surf, wind-surf o similari – è consentito alle seguenti condizioni:
- 6.1 conseguimento di apposito provvedimento autorizzativo ai fini demaniali marittimi rilasciato dall'ente concedente, sulla base della valutazione:
- a) della sussistenza nel soggetto proponente delle qualità richieste ai fini dello svolgimento dell'attività ludico-sportiva-didattica da svolgere;
 - b) della compatibilità della richiesta con la concessione balneare presso la quale il richiedente vorrà svolgere tale attività;
 - c) di ogni ulteriore elemento che condizioni l'esercizio di tale attività, quale ad esempio la presenza di ostacoli nelle immediate vicinanze dello specchio acqueo interessato dall'attività di cui trattasi;
- 6.2 posizionamento di apposita delimitazione dello specchio acqueo di ampiezza tale da separare l'attività ludico-sportiva stessa dall'attività di balneazione, consentendone lo svolgimento in sicurezza. Tale delimitazione dello specchio acqueo è realizzata mediante gavitelli di colore uniforme collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri dalla battigia e, successivamente, ad intervalli non inferiori a 50 metri. La relativa profondità (intesa come profondità dalla costa) deve essere contenuta all'interno della fascia riservata alla balneazione, ed in quanto tale delimitazione dalla costa la stessa non costituisce corridoio di lancio.
- 6.3 predisposizione di apposito servizio di salvamento funzionale all'attività ludico-sportiva svolta, assicurato mediante almeno un assistente bagnanti dedicato ad essa in via esclusiva;
- 6.4 nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello, plurilingue, recante la dicitura: "AREA RISERVATA ALLA PRATICA DEL (tipologia attività ludico-sportiva) - DIVIETO DI BALNEAZIONE" con l'indicazione del nominativo del circolo/associazione titolare dell'autorizzazione di cui all'alinea 6.1.

7. All'interno dello specchio acqueo delimitato ai sensi del precedente comma 6 per lo svolgimento delle attività ivi previste, è vietata la balneazione nonché qualunque forma di navigazione diversa da quella oggetto di autorizzazione.

Articolo 8

Disposizioni particolari per moto d'acqua e natanti similari

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con apposita Ordinanza n. 70 del 27 aprile 2011 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio – adottata ai sensi dell'art. 27 del Codice della nautica da diporto, Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, così come modificato dal D. Lgs 229/2017 – l'impiego delle moto d'acqua e natanti similari (definizione contenuta all'art. 3 c. 1 lett. d del D. Lgs. 5/2016 di recepimento della Dir.va 2013/53/UE), - è soggetto alle seguenti condizioni:
 - 1.1. durante la stagione balneare il varo, l'alaggio, la partenza e l'atterraggio sono consentiti dai porti o dai corridoi di lancio di cui all'art. 7 e, in tal caso, con l'osservanza delle condizioni ivi previste;
 - 1.2. l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
 - 1.3. per la conduzione delle moto d'acqua e mezzi similari è comunque richiesta la patente nautica, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n°146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto) e ss.mm.ii..
 - 1.4. durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossata una dotazione di salvataggio individuale.
2. I locatori di moto d'acqua e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

Articolo 9

Noleggio e Locazione dei natanti da diporto

1. Il noleggio e la locazione dei natanti da diporto, ovvero delle moto d'acqua, utilizzati per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale e per appoggio alle immersioni subacquee, a scopo sportivo o ricreativo, che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Viareggio trovano espressa disciplina nella normativa generale contenuta nel Decreto Legislativo n. 171, in data 18/07/2005, Codice della nautica da diporto e nel D.M. 1° settembre 2021 (GU n. 11, serie generale 15/01/2022).
2. Gli operatori commerciali che effettuano attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, hanno l'obbligo di presentare la "Comunicazione di inizio attività", corredata dagli allegati come indicato al comma 2 dell'art. 2 del Decreto dell'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili datato 1 Settembre 2021.

Articolo 10

Prescrizioni particolari

Nelle aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali, individuate con D.P.C.M. 21 dicembre 1995, è fatto rinvio, per gli aspetti relativi alla gestione del bene demaniale, alle Ordinanze balneari emanate dalle Autorità comunali competenti per territorio.

Articolo 11

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
3. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che sostituisce ed abroga l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 50/2025 in data 30 aprile 2025 emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Viareggio.
4. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231, 1251 del Codice della Navigazione, degli articoli 650 e 673 del Codice Penale e dal Titolo V del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171, come modificato dal decreto legislativo n. 229/2017.
5. La disciplina prevista dalla presente Ordinanza è volta a garantire prioritariamente la sicurezza delle attività di balneazione, in relazione alle realtà locali, e non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere.
6. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo degli Uffici ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Viareggio, agli Albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it - resa raggiungibile anche attraverso apposto QR Code (codice a barre bidimensionale) apposto sul frontespizio della versione pubblicata della presente Ordinanza, ai fini di una più immediata consultazione mediante appositi strumenti multimediali.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Sabrina DI CUIO

(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgvo 2/2005 art.21)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

SABRINA DI CUIO

In Data/On Date:

martedì 12 maggio 2026 09:36:05



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO

Scheda Informativa
Servizio di salvataggio in forma esclusiva.

La presente scheda deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire secondo le modalità descritte - tramite le associazioni di categoria, alla Capitaneria di Porto di Viareggio, entro la data di apertura della struttura per la stagione balneare.

Nel caso in cui nel corso della stagione balneare cambino i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza dovrà essere inviata una nuova scheda.

NOME STRUTTURA BALNEARE/COLONIA MARINA _____ LOCALITÀ _____	
Nominativo concessionario _____ recapito telefonico _____	
<i>Personale Addetto alla sorveglianza</i>	
1. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____	
2. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____	
3. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____	
4. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____	

Si comunicano, di seguito, ulteriori periodi di apertura e chiusura della struttura balneare:

dal _____ al _____ - dal _____ al _____ - dal _____ al _____

Gli addetti alla sorveglianza: _____

Il Concessionario _____



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO

Scheda Informativa
Servizio di salvataggio in forma associata/consorzata/collettiva

I titolari/gestori delle strutture balneari che intendano assicurare il servizio di salvataggio in forma associata/collettiva/consorzata devono individuare il nominativo dell'unico soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvamento nonché l'elenco delle strutture balneari che costituiscono il consorzio, per il periodo dal _____ al _____ e dal _____ al _____

Località _____ Fronte mare complessivo mt. _____

Individuazione dell'unico soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvamento

Sig. _____ nato a _____ e residente a _____ (____) in via _____ n° _____

mare e recapiti Denominazione, fronte telefonici - Stabilimenti Balneari associati

- 1 _____ fronte mare mt _____ Fisso: _____ mobile _____
- 2 _____ fronte mare mt _____ Fisso: _____ mobile _____
- 3 _____ fronte mare mt _____ Fisso: _____ mobile _____
- 4 _____ fronte mare mt _____ Fisso: _____ mobile _____

Personale Addetto alla sorveglianza

- ❖ Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ a _____
Brevetto rilasciato da _____ in data _____
Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____
- ❖ Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____
Brevetto rilasciato da _____ in data _____
Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____
- ❖ Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____
Brevetto rilasciato da _____ in data _____
Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____
- ❖ Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____
Brevetto rilasciato da _____ in data _____
Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA
VIAREGGIO

Personale Addetto alla sorveglianza

- ❖ Sig. _____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ in via _____ n° _____
Brevetto rilasciato da _____ in data _____
Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____
- ❖ Sig. _____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ in via _____ n° _____
Brevetto rilasciato da _____ in data _____
Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____
- ❖ Sig. _____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ in via _____ n° _____
Brevetto rilasciato da _____ in data _____
Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____
- ❖ Sig. _____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ in via _____ n° _____
Brevetto rilasciato da _____ in data _____
Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____

Si allega la planimetria dalla quale si evincono le modalità di consorzio, la turnazione di sorveglianza, i brevetti e i documenti di riconoscimento in corso di validità dei bagnini.

Addetti alla sorveglianza

Firma unico responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio _____

Timbro e firma Concessionari Stabilimenti Balneari




TABELLA DEI SEGNALI

IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9:00 A.M. TO 7:00 P.M.

DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER BADEZIET GARANTIERT VON 9:00 BIS 19:00

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 9H00 À 19H00

	<p>IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO-MARINE FAVOREVOLI.</p> <p>THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, IN GOOD WEATHER AND SEA CONDITIONS.</p> <p>DIESER SERVICE IST BEI GÜNSTIGEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV.</p> <p>LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES.</p>
	<p>IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO-MARINE POTENZIALMENTE RISCHIOSE.</p> <p>THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, UNDER POTENTIALLY HAZARDOUS WEATHER AND SEA CONDITIONS.</p> <p>DIESER SERVICE IST BEI POTENZIELL RISIKANTEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV.</p> <p>LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES, POTENTIELLEMENT À RISQUE.</p>
	<p>BALNEAZIONE SCONSIGLIATA O PERICOLOSA, CON O SENZA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVO.</p> <p>SWIMMING IS NOT RECOMMENDED OR IS DANGEROUS, WITH OR WITHOUT THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE BEING ACTIVE.</p> <p>BADEN IST NICHT EMPFOHLEN ODER GEFÄHRLICH, MIT ODER OHNE AKTIVEN SERVICE.</p> <p>LA BAGNAIDE EST DÉCONSEILLÉE OU DANGEREUSE, AVEC OU SANS SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE ASSURÉ.</p>
